

Organizzazione

**PREDICT S.P.A.**

Viale Adriatico – padiglione 105 SNC

70123 BARI (BA)

P.IVA: 06689340724

[predict@pec.it](mailto:predict@pec.it)

[www.predictcare.it](http://www.predictcare.it)

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 s.m.i.

Copia controllata

Numero della copia

Emissione

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

**Stato delle revisioni**

Versione	Data	Descrizione
01	15.05.2018	Prima emissione
02	30.04.2021	Revisione
03	10.03.2025	Revisione

**INDICE**
**PARTE GENERALE**
**INTRODUZIONE**
**DEFINIZIONI**
**IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/01**

1.0	Il dettato normativo
1.1	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente
1.2	Linee guida di Confindustria
1.3	I reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01
1.4	Le sanzioni dell'Ente
1.5	Le vicende modificative dell'ente
1.6	Il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo

**LA REALTÀ AZIENDALE**

2.0	La società
2.1	La corporate governance
2.2	La struttura organizzativa
2.3	I progetti innovativi
2.4	Le certificazioni acquisite e le procedure adottate

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**
**INTRODUZIONE**

3.0	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
3.1	Requisiti del Modello
3.2	Destinatari del Modello
3.3	Struttura del Modello
3.4	Adozione del Modello
3.5	Comunicazione e aggiornamento del Modello
3.6	Piano di formazione

**ANALISI DEI RISCHI**

4.0	Analisi e calcolo dei rischi: il metodo adottato
4.1	I principi di controllo delle potenziali aree di attività a rischio

**L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

5.0	I requisiti
5.1	Individuazione, nomina e durata in carica
5.2	cessazione, revoca, cause di ineleggibilità e decadenza
5.3	Funzioni e poteri
5.4	I flussi informativi
5.5	I rapporti tra l'OdV ed il Collegio Sindacale
5.6	Il budget

**LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING**

6.0	La disciplina
6.1	I canali di segnalazione
6.2	La gestione della segnalazione
6.3	La previsione di sanzioni nel codice disciplinare
6.4	L'attività di formazione e informazione

**IL CODICE DISCIPLINARE**

7.0	Il sistema sanzionatorio
7.1	Misure nei confronti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale
7.2	Misure nei confronti dell'OdV

7.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
7.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società
7.5	Il sistema sanzionatorio whistleblowing
<b>IL CODICE ETICO</b>	
8.0	L'etica aziendale
8.1	La struttura del codice etico
8.2	Il mancato rispetto del Codice Etico
8.3	L'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico

**PARTE SPECIALE**

**SEZIONE 0 – La struttura aziendale e il sistema delle deleghe**

0.1 L'organigramma aziendale

0.2 Deleghe e procure

**SEZIONE 1 – Reati commessi in danno e nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01)**

**INTRODUZIONE**

1.0 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01

**LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA**

1.1 Nozioni preliminari

1.2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

1.2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

1.2.3 Truffa (art. 640 c.p.)

1.2.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

1.2.5 Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

1.2.6 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1.2.7 Reati introdotti con l. n.137 /2023: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 bis c.p.)

1.2.8 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - corruzione di persona (art. 320 c.p.)

1.2.9 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

1.2.10 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1.2.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1.2.12 Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.)

1.2.13 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

**L'IMPATTO DEI REATI IN DANNO E NEI RAPPORTI CON LA P.A. SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA**

1.3 Le attività sensibili

1.3.1 Organi e funzioni aziendali coinvolte

**PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA**

**INTRODUZIONE**

1.4 Principi e Regole generali di comportamento

1.4.1 Regole di comportamento specifiche

1.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

**SEZIONE 2 – I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01)**

**INTRODUZIONE**

2.0 Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01

**LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA**

2.1 I documenti informatici

2.1.1 Le novità introdotte dalla L. 90/2024 - disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

2.1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

2.1.3	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
2.1.4	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
2.1.5	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
2.1.6	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
2.1.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
2.1.8	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
2.1.9	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater-1 c.p.)
2.1.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.)
2.1.11	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
2.1.12	Estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.)
<b>L'IMPATTO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
2.2	Le attività sensibili
2.2.1	Organi e funzioni coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
2.3	Principi e Regole generali di comportamento
2.3.1	Regole di comportamento specifiche
2.4	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 3 – I reati di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
3.0	Nozioni preliminari: la definizione dei reati di criminalità organizzata
3.1	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
3.2	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
3.2.1	Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)
3.2.2	Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
3.2.3	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)
<b>L'IMPATTO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
3.3	Le attività sensibili
3.3.1	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
3.4	Principi e regole generali di comportamento
3.4.1	Regole di condotta specifiche
3.5	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 4 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D. Lgs. 231/01) e Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis. 1 del D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
4.0	Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001
4.0.1	Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
4.1	Nozioni preliminari
4.1.1	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
4.1.2	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
4.1.3	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

4.1.4	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
4.1.5	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
4.1.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
4.1.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
<b>L'IMPATTO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
4.2	Premessa
4.2.1	Le attività sensibili
4.2.2	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
4.3	Principi e regole generali di comportamento
4.3.1	Regole di condotta specifiche
4.4	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 5 – I reati Societari (Art. 25 ter D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
5.0	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
5.1.1	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
5.1.2	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
5.1.3	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
5.1.4	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
5.1.5	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
5.1.6	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
5.1.7	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 c.c.)
5.1.8	Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
5.1.9	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
5.1.10	Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.) - Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c.)
5.1.11	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
5.1.12	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
5.1.13	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
5.1.14	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. n. 19/2023)
<b>L'IMPATTO DEI REATI SOCIETARI SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
5.2	Le attività sensibili
5.2.1	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
5.3.	Principi e regole generali di comportamento
5.3.1	Regole di comportamento specifiche
5.4	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 6 - Reati di abusi di mercato/altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
6.0	Nozioni preliminari: la definizione dei reati di abusi di mercato
6.1	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
6.2	Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)
6.2.1	Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
<b>L'IMPATTO DEI REATI DI ABUSO DI MERCATO SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	

6.3	Le attività sensibili
6.3.1	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
6.4	Principi e regole generali di comportamento
6.4.1	Regole di comportamento specifiche
6.5	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 7 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
7.0	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
7.1	Definizioni e STRUTTURA organizzativa aziendale in materia di sicurezza sul lavoro
7.2	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
7.2.1	Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)
<b>L'IMPATTO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
7.3	Le attività sensibili
7.3.1	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>SEZIONE 8 - Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
8.0	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/01
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
8.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)
8.1.2	Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
8.1.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
8.1.4	Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
<b>L'IMPATTO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BANARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
8.2	Le attività sensibili
8.2.1	Organi e funzioni coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
8.3	Principi e Regole generali di comportamento
8.3.1	Regole di comportamento specifiche
8.4	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 9 - Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. n. 231/01)</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
9.0	La fattispecie di reato richiamata dall'art. 25 decies D. Lgs. n. 231/01
9.1	Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
<b>L'IMPATTO DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
9.2	Le attività sensibili
9.2.1	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
9.3	Principi e Regole generali di condotta
9.3.1	Regole di condotta specifiche
9.4	I controlli dell'Organismo di Vigilanza

<b>SEZIONE 10 - Reati ambientali</b> (art. 25 <i>undecies</i> D. Lgs. n. 231/01)	
<b>INTRODUZIONE</b>	
<b>10.0</b>	Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 <i>undecies</i> D. Lgs. n. 231/01
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
<b>L'IMPATTO DEI REATI AMBIENTALI SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
<b>10.1</b>	Le procedure adottate
<b>10.1.2</b>	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
<b>10.3</b>	Regole di condotta generali
<b>10.4</b>	I Controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 11 – I reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno</b> (art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/01)	
<b>INTRODUZIONE</b>	
<b>11.0</b>	Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
<b>11.1</b>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 286/98)
<b>11.1.1</b>	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 <i>bis</i> , 3 <i>ter</i> e 5 del D. Lgs. n. 286/98)
<b>L'IMPATTO DEI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINIDI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE SULLE ATTIVITA' DI PREDICT SPA</b>	
<b>11.2</b>	Le attività sensibili
<b>11.2.1</b>	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
<b>11.3</b>	Principi e regole generali di comportamento
<b>11.3.1</b>	Regole di comportamento specifiche
<b>11.4</b>	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>SEZIONE 12 – I reati Tributari</b> (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/01)	
<b>INTRODUZIONE</b>	
<b>12.0</b>	Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D. Lgs. n. 231/01
<b>LE FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE CONFIGURABILI PER PREDICT SPA</b>	
<b>12.1</b>	Nozioni preliminari
<b>12.1.1</b>	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.2</b>	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.3</b>	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.4</b>	Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.5</b>	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.6</b>	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.7</b>	Indebita compensazione (art. 10 <i>quater</i> D. Lgs. n. 74/2020)
<b>12.1.8</b>	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2020)
<b>L'IMPATTO DEI REATI TRIBUTARI SULLE ATTIVITÀ DI PREDICT SPA</b>	
<b>12.2</b>	Attività sensibili
<b>12.2.1</b>	Organi e funzioni aziendali coinvolte
<b>PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA</b>	
<b>12.3</b>	Regole di condotta generali
<b>12.3.1</b>	Regole di condotte specifiche
<b>12.4</b>	I controlli dell'Organismo di Vigilanza
<b>TABELLA ANALISI DEI RISCHI</b>	

CODICE ETICO

CODICE DISCIPLINARE

PROCEDURA WHISTLEBLOWING



# **MOGC 231**

## **PARTE GENERALE**

**INDICE GENERALE DELLA SEZIONE**
**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – PARTE GENERALE**

<b>INTRODUZIONE</b>	
<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01</b>	
1.0	Il dettato normativo
1.1	La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente
1.2	Linee guida di Confindustria
1.3	I reati presupposto del D. Lgs. n. 231/01
1.4	Le sanzioni dell'Ente
1.5	Le vicende modificative dell'ente
1.6	Il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
<b>LA REALTÀ AZIENDALE</b>	
2.0	La Società
2.1	La corporate governance
2.2	La struttura organizzativa
2.3	I progetti innovativi
2.4	Le certificazioni acquisite e le procedure adottate
<b>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	
<b>INTRODUZIONE</b>	
3.0	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello
3.1	Requisiti del Modello
3.2	Destinatari del Modello
3.3	Struttura del Modello
3.4	Adozione del Modello
3.5	Comunicazione e aggiornamento del Modello
3.6	Piano di formazione
<b>ANALISI DEI RISCHI</b>	
4.0	Analisi e calcolo dei rischi: il metodo adottato
4.1	I principi di controllo delle potenziali aree di attività a rischio
<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	
5.0	I requisiti
5.1	Individuazione, nomina e durata in carica
5.2	cessazione, revoca, cause di ineleggibilità e decadenza
5.3	Funzioni e poteri
5.4	I flussi informativi
5.5	I rapporti tra l'OdV ed il Collegio Sindacale
5.6	Il budget
<b>LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING</b>	
6.0	La disciplina
6.1	I canali di segnalazione
6.2	La gestione della segnalazione
6.3	La previsione di sanzioni nel codice disciplinare
6.4	L'attività di formazione e informazione
<b>IL CODICE DISCIPLINARE</b>	
7.0	Il sistema sanzionatorio
7.1	Misure nei confronti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale
7.2	Misure nei confronti dell'OdV e del Collegio Sindacale

7.3	Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti
7.4	Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società
7.5	Il sistema sanzionatorio whistleblowing
<b>IL CODICE ETICO</b>	
8.0	L'etica aziendale
8.1	La struttura del codice etico
8.2	Il mancato rispetto del Codice Etico
8.3	L'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico

**INTRODUZIONE**

La società Predict Spa ha scelto di elaborare e adottare un proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 (in seguito anche “Modello”) al fine di consolidare in un apposito documento i principi di correttezza e trasparenza che contraddistinguono la conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione giuridica, immagine commerciale e del lavoro dei propri Dipendenti e Collaboratori.

Pertanto, consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo validamente idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Amministratori, Dipendenti, Consulenti e partner d’affari, ha condotto un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo adottati dalla Società, volto a verificare la corrispondenza tra i principi di comportamento, le procedure già in essere e le finalità prescritte dal Decreto, provvedendo, laddove necessario, ad adeguare ed integrare le prassi organizzative già esistenti.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione volontaria del Modello ex D. Lgs. n. 231/01 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Predict Spa i quali, nell’espletamento delle proprie attività, dovranno porre in essere comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al richiamato Decreto.

La Società ha adottato il ridetto documento dal 2018, dotandosi di un Organismo di Vigilanza così come richiesto dall’art. 6 del Decreto, al fine di dare effettività ed efficacia al Modello stesso.

Ha poi revisionato il documento nell’anno 2021 al fine di adeguarlo alle intervenute novità legislative ed aziendali e, da ultimo, a seguito dell’avvenuta quotazione in borsa, ha ulteriormente ritenuto opportuno conformare il proprio documento organizzativo prevedendo, oltre all’aggiornamento del catalogo dei reati, l’istituzione di un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale nonché la previsione di nuovi protocolli di parte speciale in virtù delle nuove aree di rischio individuate.

**DEFINIZIONI**

<b>Ente o società</b>	<b>Predict Spa</b> (con sede legale in Viale Adriatico – padiglione 105 SNC 70123 BARI (BA) - P.IVA: 06689340724).
<b>Decreto o D. Lgs. n. 231/01</b>	D. Lgs. n. 231/01 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 Settembre 2000”.
<b>Modello</b>	il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 adottato della società Predict Spa e

	<p>rappresentato dal presente documento, dalle parti speciali e dagli allegati che lo costituiscono.</p>
<b>Linee Guida Confindustria</b>	<p>Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia.</p> <p>Ultimo aggiornamento 08.06.2021</p>
<b>Reati presupposto</b>	<p>Fattispecie criminose previste nel D. Lgs. n. 231/01 quali presupposto per la responsabilità amministrativa dell'Ente.</p>
<b>Attività Sensibili</b>	<p>Attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.</p>
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	<p>Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/01 preposto al rispetto del Modello adottato dalla Società.</p>
<b>Destinatari</b>	<p>Tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Tra i Destinatari del Modello sono da annoverare: gli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti esterni.</p>
<b>Organo Amministrativo</b>	<p>Consiglio di amministrazione (CDA).</p>
<b>Dipendenti</b>	<p>Tutti i lavoratori subordinati della Società.</p>
<b>CCNL</b>	<p>Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti della Società (metalmeccanica-industria).</p>
<b>Consulenti</b>	<p>Coloro che agiscono per conto della Società sulla base di apposito mandato e/o altro vincolo di consulenza o collaborazione.</p>
<b>Partners e/o azionisti</b>	<p>Controparti contrattuali della Società (es. fornitori sia persone fisiche che persone giuridiche) ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione</p>

	contrattualmente regolata ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Attività Sensibili.
<b>Collegio Sindacale</b>	Organo di controllo amministrativo, contabile e fiscale.
<b>P.A.</b>	La Pubblica Amministrazione ivi inclusi i relativi funzionari nella loro veste di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.
<b>Certificazioni</b>	<p><b>ISO 9001:2015</b> (sistema di gestione della qualità);</p> <p><b>ISO 13485: 2016</b> (sistema di gestione della qualità per dispositivi medici);</p> <p><b>ISO/IEC 27001:2013</b> (sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni);</p> <p><b>UNI/PdR 125:2022</b> (sistema di gestione per la parità di genere);</p> <p><b>ISO 14001:2015</b> (sistema di gestione ambientale);</p> <p>Inserimento negli elenchi delle imprese con <b>Rating di legalità (**+)</b> ai sensi dell'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28.07.2020.</p>
<b>Procedure</b>	<p><b>DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b> per la gestione delle operazioni con le parti correlate effettuate da Predict SpA (direttamente o per il tramite di società controllate) al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA).</p> <p><b>GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b> per disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate riguardanti la predetta e le società direttamente e/o indirettamente da quest'ultima controllate ai sensi</p>

	<p>dell'art. 2359 c.c., in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Predict su Euronext Growth Milan (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.).</p> <p><b>PROCEDURA PER GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR</b> per disciplinare gli obblighi informativi intercorrenti tra la Società e l'Euronext Growth Advisor.</p> <p><b>PROCEDURA INTERNAL DEALING</b> per definire le regole dell'assolvimento, da parte dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate ad essi nonché della Predict SpA stessa, degli obblighi d'informazione alla Società, alla Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti compiute dai predetti soggetti anche per interposta persona aventi ad oggetto gli strumenti finanziari ad essi collegati.</p>	
<b>Codice Disciplinare</b>	Codice disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. e) ed art. 7 co. 4 lett. b) D. Lgs. n. 231/01.	
<b>Codice Etico</b>	Il Codice Etico adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. n. 231/01.	
<b>Policy Whistleblowing</b>	Procedura che disciplina i sistemi interni di segnalazione degli illeciti e irregolarità in materia di whistleblowing in aderenza a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 <i>bis</i> D. Lgs. n. 231/01 e dal D. Lgs. n. 24/23.	

## IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

## 1.0 IL DETTATO NORMATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Articolo 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000”* (di seguito anche *“Decreto”* o *“D. Lgs. n. 231/01”*) ha adeguato la normativa italiana a quella comunitaria introducendo, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati *“Enti”*) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Tale forma di responsabilità, definita amministrativa ma dai tratti tipicamente penali, deriva dal compimento di specifici reati (tassativamente elencati nel D. Lgs. n. 231/01) commessi **nell’interesse o a vantaggio dell’Ente:**

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. **soggetti “apicali”**) ovvero
- da persone fisiche sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. **“sottoposti”**) e si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

L’Ente, dunque, risponderà per i reati commessi da *“apicali”* o *“sottoposti”* solo se commessi da questi nell’interesse e vantaggio dell’Ente e nei casi in cui emergerà a carico dell’Ente stesso una *“colpa da organizzazione”* da intendersi quale mancata adozione di misure organizzative atte a prevenire la commissione dei c.d. *“reati presupposto”*.

Tuttavia, il Decreto prevede espressamente al co. 1 dell’art. 6 una forma di **esonero di responsabilità** per l’Ente che è in grado di poter dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di Organizzazione, Gestione e Controllo che il giudice penale è chiamato a vagliare in caso dell’avvio di un procedimento penale per fatti reato di cui al D. Lgs. n. 231/01.

## 1.1 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

L’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/01 stabilisce al co. 1 che l’Ente non risponde penalmente del reato commesso da uno dei soggetti di cui all’art. 5 co.1 lett. a) (apicali) qualora dimostri che:

- a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- b) sia stato affidato ad un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche OdV), il compito di vigilare sull’osservanza ed il funzionamento del Modello nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;



d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo;

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modelli") per spiegare la propria efficacia, in aderenza a quanto previsto ai commi 2 e 3 del ridetto art. 6 del Decreto, dovranno dunque rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Da ultimo, il Decreto 231/01 ha altresì recepito le novità di cui al D. Lgs. n. 24/2023 (attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la c.d. disciplina Whistleblowing) prevedendo la modifica del comma 2 bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 (e conseguente abrogazione dei commi 2 ter e 2 quater) il quale statuisce che l'Ente adotti canali interni di segnalazione con espressa previsione di divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante e relativo adeguamento del codice disciplinare aziendale.

## 1.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede, oltre a tutto quanto detto, che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/01.

Le Linee Guida Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24.05.2004, 31.03.2008, 31.07.2014 e 08.06.2021 sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato le Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Con tale documento, Confindustria fornisce indicazioni circa il percorso da adottarsi per la redazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo valido a spiegare il proprio effetto. Le fasi sono, dunque, così delineate:

- individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico
- Sistema organizzativo

- Procedure manuali ed informatiche
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione
- Comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo devono informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello, il quale deve essere redatto avendo specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

### 1.3 I REATI PRESSUPPOSTO DEL D.LGS. N. 231/01

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento a fattispecie di reato tassativamente elencate nel D. Lgs. n. 231/01 (c.d. "reati presupposto") le cui categorie sono soggette a continue modifiche ed integrazioni in conseguenza delle costanti evoluzioni normative.

Alla data di redazione del presente Modello, il catalogo dei reati ex D. Lgs. n. 231/01 può essere schematizzato come segue:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24 | D.Lgs.n.231/01

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 24-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti di criminalità organizzata

Art. 24-ter | D.Lgs.n.231/01

Peculato indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25 | D.Lgs.n.231/01

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro l'industria ed il commercio

Art. 25-bis.1 | D.Lgs.n.231/01

Reati societari

Art. 25-ter | D.Lgs.n.231/01

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Art. 25-quater | D.Lgs.n.231/01

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1 | D.Lgs.n.231/01

Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies | D.Lgs.n.231/01

Reati di abusi di mercato/ altre fattispecie in materia di abusi di mercato

Art. 25-sexies | D.Lgs.n.231/01

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies | D.Lgs.n.231/01

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio	Art. 25-octies   D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1   D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies   D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies   D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies   D.Lgs.n.231/01
Impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies   D.Lgs.n.231/01
Razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies   D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies   D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies   D.Lgs. n.231/01
Contrabbando	Art.25-sexiesdecies   D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies   D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-octiesdecies   D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26   D.Lgs.n.231/01

A questo catalogo si aggiungono i reati di cui alla L. n. 146/2006 (c.d. Reati Transnazionali), quelli sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini di cui all'art. 12 della L. n. 9/2013, nonché quelli previsti dall'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/114 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs. 129/2024).

#### 1.4 LE SANZIONI DELL'ENTE

Il Decreto, all'art. 9 prevede le sanzioni amministrative dipendenti da reato individuandole nelle seguenti:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

##### **Le sanzioni pecuniarie**

La sanzione pecuniaria, a norma dell'art. 10 comma 1 del Decreto, sarà sempre applicata per l'accertato illecito amministrativo dipendente da reato per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 (da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro) fissato sulla base della situazione economico/patrimoniale dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 11 prevede inoltre che per la determinazione del numero di quote il giudice terrà conto:

1. della gravità del fatto;
2. del grado di responsabilità dell'Ente;
3. dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sarà possibile operare riduzioni nell'applicazione della sanzione pecuniaria:

- della metà (e comunque per un valore non superiore ai 103.291,36 euro), qualora:
  - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
  - il danno cagionato sia di particolare tenuità;
- da un terzo alla metà qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente:
  - abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
  - abbia adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della stessa specie di quelli verificatisi;
- dalla metà a due terzi, qualora:
  - concorrano entrambe le condizioni appena previste.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non potrà mai essere inferiore a 10.329,14 euro.

#### **Le sanzioni interdittive**

A norma dell'art. 9 co. 2 del Decreto, rientrano in questa categoria:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la PA;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Nello specifico, l'art. 13 del decreto precisa che tale tipo di sanzione si applica in aggiunta a quella pecuniaria allorquando ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da soggetto apicale, oppure da soggetto subordinato se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive normalmente hanno una durata temporanea, infatti, a norma del co. 2 dell'art. 13 del Decreto, non possono essere comminate per un periodo inferiore ai tre mesi e superiore ai due anni ad eccezione di quanto previsto dall'art. 25 co. 5 ove, nelle ipotesi di condanna per i reati di cui ai co. 2 e 3 del predetto articolo (ipotesi di corruzione), la durata delle sanzioni interdittive non potrà essere inferiore ai quattro anni e superiore ai sette anni (se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale) e non inferiore ai due anni e superiore ai quattro (se il reato è stato commesso da un sottoposto).

La scelta della sanzione è rimessa al Giudice che ne determina il tipo e la durata secondo i criteri di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 231/01.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva a norma dell'art. 16 D. Lgs. n. 231/01 e finanche in via cautelare, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi

siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Tuttavia, esse non saranno applicate o potranno essere revocate (qualora cautelatamente già disposte) nelle ipotesi in cui l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato o si sia comunque adoperato in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il verificarsi del reato attraverso l'adozione di un Modello efficacemente idoneo ad evitarne la commissione di nuovi reati;
- messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

*“In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207 convertito in L. 231/2012, se l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante adozione ed attuazione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi”* (co. 1 bis aggiunto dal D.L. 5 gennaio 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023 n. 17).

L'art. 15, co. 1 D. Lgs. n. 231/01 prevede, infine, che ove sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività ad opera di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

Tale ipotesi ricorre nei casi in cui:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio per la collettività;
- l'interruzione dell'attività comporterebbe gravi ripercussioni a livello occupazionale (tenuto conto delle dimensioni aziendali o delle condizioni economiche del territorio in cui l'Ente opera);
- *“l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207 convertito in L. 231/2012. Tale possibilità viene meno nelle ipotesi in cui l'applicazione della sanzione interdittiva è definitiva (art. 15 co. 5 D. Lgs. n. 231/01). In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria”* (lettera aggiunta dal D.L. 5 gennaio 2023 e convertito con modificazioni dalla L. 3 marzo 2023 n. 17).

L'attività del Commissario è disciplinata dall'art. 79 del Decreto.

**La confisca**

Disciplinata dall'art. 19 del Decreto, la sanzione della confisca è sempre disposta.

Il co. 1 del ridetto articolo statuisce infatti che *"è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato"* precisando al co. 2 che *"quando non è possibile eseguire la confisca a norma del co.1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo del profitto o del reato"* (c.d. confisca per equivalente).

In merito al concetto di profitto confiscabile è opportuno precisare che esso si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato presupposto.

In fine, rileva considerare che nel processo all'Ente, l'aver messo a disposizione il profitto ai fini della confisca, unitamente al risarcimento del danno e all'eliminazione delle carenze organizzative, impedisce l'applicazione delle misure interdittive (oltre ad avere un peso anche sulla revoca delle misure cautelari eventualmente disposte (art. 49 D. Lgs. 231/01).

Sempre dal punto di vista processuale, inoltre, la natura obbligatoria della confisca, prevede che, nelle ipotesi di scelta da parte dell'Ente della sanzione su richiesta delle parti, l'ambito e l'oggetto del profitto confiscabile devono essere attentamente valutati in quanto esulano dall' "accordo" (nella sostanza, la confisca potrebbe essere anche applicata d'ufficio dal Giudice).

**La pubblicazione della sentenza**

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 231/01, la sanzione della pubblicazione della Sentenza di condanna (per estratto o per intero) avviene a cura della cancelleria ma a spese dell'Ente mediante affissione nella Casa Comunale ove l'Ente ha sede principale.

**\* SPECIFICHE CIRCA I DELITTI TENTATI**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

**1.5 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

Il D. Lgs. n. 231/01 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende in cui lo stesso può incorrere (ovvero trasformazione, fusione, scissione e cessazione d'azienda).

Secondo quanto previsto dal co. 1 dell'art. 27 D. Lgs. n. 231/01, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune (laddove la nozione di "patrimonio" dev'essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica e quella di "fondo comune" alle associazioni non riconosciute).

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore delle società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesta l'intento del legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma rispetto, non solo a quella dell'autore del reato (si veda l'art. 8 D. Lgs. n. 231/01), ma anche a quella dei singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del citato Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse ad operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda.

A riguardo, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/01 afferma, infatti, che "il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito il reato è stato commesso".

**In caso di trasformazione**, l'art. 28 D. Lgs. n. 231/01 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che la responsabilità dell'Ente resta ferma per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

**In caso di fusione**, l'art. 29 D. Lgs. n. 231/01, prevede che l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione.

L'Ente risultante alla fusione, infatti, assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504 bis co. 1 c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 D. Lgs. n. 231/01, poi, prevede che, **in caso di scissione parziale**, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia essa totale o parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 D. Lgs. n. 231/01 prevede, infine, disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.



Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il Giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria secondo i criteri previsti dall'art. 11 co. 1 del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile e non a quelle dell'Ente a cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito di fusione o scissione. In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulta responsabile a seguito della scissione o della fusione, potrà chiedere al Giudice la conversione della sanzione interdittiva con quella pecuniaria a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e abbia messo a disposizione (per confisca) la parte del profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 D. Lgs. n. 231/01 prevede che al giudice sia consentito di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti di enti partecipanti alle operazioni di fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione (a norma dell'art. 20 D. Lgs. n. 231/01) in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, in relazione ai reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della **cessione e del conferimento d'azienda** è prevista una disciplina unitaria (art. 33 D. Lgs. n. 231/01) modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c. e secondo la quale il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

## 1.6 IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento di natura penale.

A tal proposito, l'art. 36 del più volte citato D. Lgs. n. 231/01, prevede che "la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate, relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

La regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato "presupposto" della responsabilità dell'Ente (art. 38 D. Lgs. n. 231/01).

Tale regola trova un contemperamento nel co. 2 del citato art. 38 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39 co. 1 e 4 D. Lgs. n. 231/01).



## LA REALTA' AZIENDALE

## 2.0 LA SOCIETA'

Predict Spa è una società operante nel settore dell'healthcare che affianca alla prevalente attività di fabbricazione di dispositivi medici quella secondaria di installazione di apparecchi elettromedicali, produzione di software e rappresentanza di apparecchiature ecografiche e radiologiche di imaging diagnostico nonché lo sviluppo di proprie tecnologie innovative.

Nasce nel 2008 (e precisamente in data 08.01.2008) come società a responsabilità limitata e diventa, a far data dal 02.08.2024, società per azioni con capitale sociale pari ad € 130.390,00 (di cui 100.000,00 riconducibile alla Holding QO3 e 30.390,00 al mercato azionario).

La proprietà di Predict è detenuta al 79,79% da QO3 SRL (costituita da Gigante 51% e Sciancalepore al 49%) e al 20,21% dal Mercato.

Predict è altresì quotata sul mercato IPO dal 30.09.2024.

La Società è iscritta:

- nel Registro delle Imprese – Sez. ordinaria - dal 16.01.2008 (n. BA503282);
- nella sez. speciale in qualità di PMI INNOVATIVA dal 26.02.2024 per l'attività di ricerca e sviluppo relativa ai progetti MISTRAL, OPTIP ed APHEL.

La Società dal 04.05.2022 detiene il 100% delle quote di Evholo srl (società partecipata nei suddetti progetti) il cui oggetto sociale prevede la progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, installazione, formazione tecnica all'utilizzo e manutenzione di prodotti (sia hardware che software) o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; ovvero: *“prodotti e servizi in ambito di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista; sistemi e servizi di comunicazione, trasmissione a distanza di dati e informazioni che utilizzano ologrammi e qualsivoglia dato informatizzato; servizi e prodotti per la telemedicina; prodotti e servizi per la creazione, generazione e animazione di ologrammi, scansioni 3D di oggetti esistenti; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di ambienti per rappresentazioni e trasmissione di dati in realtà mista e realtà aumentata (es. sale riunioni, showroom, vetrine, magazzini, fabbriche di produzione e spazi espositivi in genere) attraverso l'utilizzo di appositi visori, telecamere e sensori, nonché delle necessarie tecnologie informatiche per la trasmissione dati a distanza in real – time; prodotti e servizi per memorizzazione, registrazione, analisi ed elaborazione dati ricavati dai punti precedenti ai fini di Business Intelligence e rappresentazione dei dati in grafici visualizzabili attraverso PC o ologrammi; progettazione, sviluppo e commercializzazione di software e dispositivi in ambito di realtà virtuale, realtà aumentata e realtà mista. Commercializzazione, rappresentanza, formazione e consulenza su software e componenti hardware necessari all'implementazione di soluzioni in ambito di realtà virtuale, aumentata e mista. La Società potrà concorrere ad ogni forma di appalto e trattativa per ottenere la concessione di servizi o prodotti per Enti o istituzioni pubbliche e/o private, in particolare potrà anche fornire servizi informatici e della comunicazione nonché apparati hardware di ogni genere. Potrà produrre applicazioni tecniche ed informatiche, software per PC, tablet e smartphone”*.

La Società, inoltre, ha mandato per la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiografiche prodotte dalla “GE Healthcare” (azienda leader nel settore dell'imaging medicale).

Predict SpA ha sede legale in Bari (70132) al Viale Adriatico – padiglione 105 snc (presso Fiera del Levante) ove sono ubicati gli uffici amministrativi, commerciali, le aree espositive, il magazzino e sede secondaria al padiglione 111 ove è situato il laboratorio Mistral.

## 2.1 LA CORPORARE GOVERNANCE

### **L'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'amministrazione di Predict Spa è disciplinata dal Titolo IV dello Statuto Sociale (ORGANO AMMINISTRATIVO – testo così come aggiornato a seguito della trasformazione della società da “Srl” a “Spa” e a seguito dell'avvio delle negoziazioni delle azioni su EURONEXT GROWTH MILAN – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A). Nello specifico, l'art. 20 statuisce: *“la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici)”*.

Il successivo articolo prevede, altresì, al punto 1 che *“tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. La valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM”* ed al punto 2 che *“la nomina del Consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti”*.

L'Organo amministrativo potrà, in virtù di quanto disciplinato all'art. 24 del ridetto Statuto, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 c.c. e le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo il quale, per il raggiungimento degli scopi sociali, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale con la sola esclusione degli atti e delle operazioni riservate espressamente ai soci.

Il successivo articolo, poi, conferisce al Presidente del CDA il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio senza limite alcuno nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina prevedendo, altresì, ai punti successivi che in caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione e che, negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Alla data di revisione del presente documento, il CDA di Predict Spa consta di n. 7 membri e risulta così composto:

- Presidente del CDA: A.G. (rappresentante legale dell'impresa) nonché “Datore di Lavoro” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e procuratore speciale della Società con la qualifica di Responsabile Ambientale;
- Amministratrice delegata: L.A. (con procura speciale);
- Amministratrice delegata: I.C. (vicepresidente del CDA);
- Amministratore: V.A. (amministratore indipendente);
- Consigliera: V.S.;

- Consigliere: R.D.;
- Consigliere: G.C. (con procura speciale);

Le procure speciali si intendono conferite ai membri del CDA (come di seguito indicato):

All'amministratrice delegata I.C, nonché vicepresidente del CDA, sono stati attribuiti i seguenti poteri:

- a) gestione dei fornitori esterni relativamente alle vendite dei prodotti della SBU Mistral;
- b) redazione e sottoscrizione di tutta la documentazione e le offerte inerenti alla vendita di merci e/o servizi attinenti alle vendite dei prodotti della SBU Mistral, stabilendone i termini e le condizioni;
- c) sottoscrizione in nome e per conto della Società dei contratti di fornitura, di vendita di merci e/o servizi attinenti alle vendite dei prodotti della SBU Mistral, nonché dei contratti per i dottorati di ricerca;
- d) sottoscrizione in nome e per conto della società dei bandi e dei progetti di ricerca inerenti alla SBU Mistral;
- e) rappresentare la società per la redazione e sottoscrizione di qualsivoglia documentazione tecnica ed economica relativa ai prodotti della SBU Mistral.

Con atto di nomina del 25.11.2015, all'amministratrice delegata L.A., sono stati attribuiti i seguenti poteri:

- a) effettuare e sottoscrivere nei confronti di soggetti pubblici, tutta la documentazione e le offerte per la vendita di merci e/o servizi attinenti all'oggetto sociale, stabilendone termini e condizioni;
- b) intervenire in nome e per conto della Società, a gare di appalto e pubbliche forniture indette da qualsiasi ufficio, servizio o amministrazione pubblica statale, regionale, provinciale o comunale, con facoltà di effettuare e sottoscrivere le offerte presentate alla società, stabilire i termini e le modalità delle forniture effettuate e fare quant'altro necessario per dare esecuzione alle specifiche dei contratti e delle offerte sottoscrivendo e presentando i documenti richiesti ed eventualmente concordando con l'Ente appaltatore termini e modalità di esecuzione dei contratti aggiudicati, sottoscrivere e presentare la descrizione dell'attrezzatura tecnica, l'offerta economica nonché le dichiarazioni per poter iscrivere la società presso l'Albo dei fornitori degli Enti pubblici e piattaforme telematiche nonché di conferire, qualora fosse necessario, procure e/o deleghe speciali per l'espletamento del mandato ricevuto;
- c) rappresentare la Società per la redazione e presentazione di tutti gli atti di dichiarazione e/o documenti necessari o utili all'assolvimento degli obblighi sostanziali e procedurali previsti dalla vigente legislazione, l'istituzione e l'aggiornamento di procedure sistemiche per garantire il corretto adempimento degli obblighi di legge;
- d) rappresentare la Società per redigere e sottoscrivere qualsivoglia atto di dichiarazione, ivi comprese quelle relative alla conformità previste dalla vigente legislazione di attuazione delle direttive comunitarie in materia di produzione e commercializzazione di dispositivi medici;
- e) proporre la costituzione e, ove approvato, costituire associazioni temporanee di impresa, definendone tutti gli elementi contrattuali, sottoscrivere i relativi atti costitutivi, modificativi ed eventualmente estintivi delle stesse, i patti e le condizioni necessarie ed opportune a disciplinare l'esecuzione del rapporto nascente dal contratto e lo scioglimento del medesimo, nonché di conferire, se del caso, procure speciali ovvero mandati collettivi con rappresentanza della capogruppo per l'espletamento del mandato ricevuto;

- f) rappresentare la Società in tutti gli affari legali e dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed in ogni fase, grado e sede di giurisdizione;
- g) gestione rapporti con gli istituti di credito;
- h) richiedere agli istituti di credito l'emissione di lettere di referenze bancarie e di fideiussioni provvisorie e definitive;
- i) sottoscrizione della documentazione rilasciata dagli istituti bancari e/o Assicurazioni e relative a garanzie provvisorie e definitive nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per la partecipazione alle gare di appalto;
- j) redazione e sottoscrizione nei confronti di soggetti pubblici di tutta la documentazione e le offerte per la vendita di merci e/o servizi attinenti all'oggetto sociale stabilendone termini e condizioni.

Con atto di nomina del 23.04.2024, al consigliere G.C., sono stati attribuiti i seguenti poteri:

- a) gestione dei fornitori esterni relativamente alle vendite di apparecchiature elettromedicali, radiologiche e diagnostiche gestite dalla SBU IMAGING;
- b) sedazione e sottoscrizione di tutta la documentazione e le offerte inerenti alla vendita di merci e/o servizi attinenti alle vendite di apparecchiature elettromedicali, radiologiche e diagnostiche attinenti alla SBU IMAGING, stabilendone i termini e le condizioni;
- c) Sottoscrivere in nome e per conto della Società i contratti di fornitura, di vendita di merci e/o servizi attinenti alle vendite di apparecchiature elettromedicali, radiologiche e diagnostiche attinenti alla SBU IMAGING;
- d) sottoscrivere in nome e per conto della Società i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa emessi da società terze in favore di clienti riferiti alla SBU IMAGING;
- e) rappresentare la Società per redigere e sottoscrivere qualsivoglia documentazione relativa alla commercializzazione di dispositivi elettromedicali attinenti alla SBU IMAGING.

Infine, la Società ha inteso attribuire alla consigliera V.S., autorizzazione a compiere operazioni sul conto corrente aziendale secondo i limiti prefissati.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

A far data dal 02.08.2024 Predict è diventata una Società per azioni e pertanto ha modificato il suo statuto prevedendo al Titolo III la regolamentazione dell'attività dell'assemblea stessa sia in veste ordinaria che straordinaria.


#### **IL COLLEGIO SINDACALE**

Il Titolo V dello Statuto Sociale di Predict Spa (COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE), all'art. 27 prevede che la gestione sociale della Società sia controllata da un Collegio Sindacale composto di n. 3 sindaci effettivi e 2 supplenti *"in possesso di requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge"*

In tale direzione, a far data dal 02.08.2024, Predict ha nominato il proprio Collegio Sindacale e si è altresì di una società di revisione legale avente i requisiti previsti dalla legge ed iscritta nell'apposito registro, così come previsto dalla normativa e dall'art. 28 dello Statuto Societario.

## **2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La Società, alla data di redazione del presente documento, conta n. 23 dipendenti nonché 5 consulenti esterni e risulta strutturata come da organigramma nel quale sono stati inseriti in posizione sovra elevata alle figure di staff, oltre al CDA e al CEO, le figure del DPO nonché quelle del Collegio sindacale e dell’Organismo di Vigilanza (OdV – in composizione collegiale -) al fine di segnalare le posizioni di autonomia gestionale e di controllo riguardo ai rispettivi ambiti nonché, con riguardo all’OdV, di garanzia dell’indipendenza nell’attività di verifica dell’effettivo rispetto del Modello ex D. Lgs. n. 231/01 adottato dalla Società.



### 2.3 I PROGETTI INNOVATIVI

L’attività di ricerca e sviluppo svolta dalla Società si concentra sui seguenti progetti:

#### OPTIP

Tecnologia multicanale ideata dalla Società per comunicare in holopresenza e in tempo reale; si tratta di un software in grado di offrire all’utente svariati campi di applicazione che possono spaziare dall’assistenza tecnica da remoto per apparecchiature fino all’assistenza medica e/o formazione a distanza ed in olopresenza.

Nello specifico, dal 2017 al 2019, Predict ha proceduto a sviluppare la soluzione Optip testando dapprima diversi visori di AR e poi basandosi sul visore AR migliore presente sul mercato. Nei successivi anni, ed in particolare dal 2023, la Società ha implementato una tecnica di rappresentazione degli ologrammi senza visore che ha poi permesso di sviluppare e aggiungere alle soluzioni proposte anche “**Optip Stage**”.

**MISTRAL**

Tecnologia basata sulla “breath analysis” ovvero la scienza che analizza i composti organici volatili (VOCs) presenti nell’aria espirata.

Trattasi di un dispositivo progettato da Predict con la collaborazione dell’Università degli Studi di Bari attraverso il quale è possibile effettuare screening preventivi attraverso l’analisi non invasiva dell’espriato.

Nello specifico, dal 2016 al 2021 Predict ha lavorato per completare il sistema di raccolta dei campioni del respiro “Mistral Sampler” ottenendo la marcatura CE; successivamente, dal 2021 fino alla prima metà del 2022, ha investito per la costruzione e l’avviamento del suo primo laboratorio di analisi del respiro “**Mistral Lab**” (sito presso i locali ove ha sede la Società stessa): qui Predict effettua l’analisi e la caratterizzazione dei campioni raccolti attraverso l’uso dei Mistral Samplers. A partire dal 2022, poi, Predict ha ottimizzato le procedure di esame del laboratorio di analisi, arrivando nel 2023 ad implementare algoritmi di intelligenza artificiale sui dati sperimentali e di anamnesi al fine di fornire un supporto all’analisi dei campioni raccolti. A seguito di tale implementazione, è stato possibile avviare i trial clinici multicentrici per la validazione su diverse patologie, tra cui cancro alla prostata, al polmone, al seno, a testa-collo, al colon retto.

Rientra nel mondo Mistral anche la piattaforma integrata “**Mistral mind**” che permette di gestire l’intero processo di analisi del respiro: dal punto di campionamento al centro di analisi. Mistral Mind è una soluzione software che si suddivide in più parti: il software Mistral Mind Sampler installato sul campionatore Mistral Sampler, il software Mistral Mind Lab installato sul Mistral Dot, configurato con la strumentazione presso il centro di analisi e il software Mistral Mind Analytics per memorizzare, analizzare e visualizzare i dati anamnestici.

**APHEL**

Piattaforma di intelligenza artificiale messa a punto da Predict grazie alla quale, avvalendosi di robot umanoidi, è possibile offrire supporto a pazienti (soprattutto pediatrici) e personale sanitario nelle attività di reparto essendo perfettamente in grado di muoversi in autonomia, interagire con le persone e cooperare con le altre macchine per rendere più agevoli e veloci le visite ospedaliere.

Nello specifico, negli anni 2018/2019, la Società ha implementato una piattaforma di AI per l’hardware del robot Cruzr (prodotto da Ubtech) divenuto poi “**Aphel Helios**” proseguendo, negli anni 2020/2022, la sua attività di implementazione inserendo nella piattaforma Aphel anche l’hardware del robot Temi divenuto poi “**Aphel Hermes**”.

Ad oggi, gli investimenti di Ricerca e Sviluppo perseguiti dalla Società hanno permesso di selezionare, configurare ed aggiungere nella famiglia Aphel il primo robot collaborativo basato su hardware ABB poi divenuto “**Aphel Kronos**”.

**2.4 I BREVETTI**

Predict Spa, alla data di redazione del presente aggiornamento del Modello ex D. Lgs. 231/01, è in possesso dei seguenti brevetti:

- modello di utilità per Optip n. 20202300000231 concesso in Italia in data 01/03/2023 dal titolo “Visore a realtà mista e aumentata e architettura di sistema per la fornitura di servizi di assistenza da remoto”;
- brevetto per OPTIP USA nr. 11,122,164 B2 concesso in data 14/09/2021;
- brevetto europeo MISTRAL nr. EP3873347 (validato nelle giurisdizioni di Austria, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi).

**2.4 LE CERTIFICAZIONI ACQUISITE E LE PROCEDURE ADOTTATE**

La Società Predict Spa è da sempre attenta a mantenere standard qualitativi elevati nella gestione delle proprie attività e, pertanto, al fine di offrire la massima garanzia dei servizi erogati, nel pieno rispetto dell'etica aziendale perseguita e a tutela dei propri lavoratori e clienti, ha scelto di dotarsi dei seguenti sistemi di gestione:

**SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'**

La Società ha acquisito la Certificazione ISO 9001:2015 attestante il rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la gestione dei processi aziendali volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti.

In particolare, considerato il tipo di attività svolta, si è dotata anche della Certificazione ISO 13485:2016 relativa al sistema di gestione per la qualità nel settore dei dispositivi medici, sempre con riguardo alle attività di progettazione, produzione e immissione in commercio di un dispositivo medico per la raccolta di campioni della porzione respiratoria alveolare. Commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza post-vendita di dispositivi medicali.

Progettazione, sviluppo, installazione, manutenzione e gestione di software medicali per telemedicina e software di assistenza remota.

**SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

Con l'acquisizione della Certificazione ISO/IEC 27001:2013, la Società ha scelto operare nel rispetto dei controlli di sicurezza così come previsti dalla norma internazionale ISO/IEC 27001 per le attività innovative di erogazione di servizi sia on premise che in cloud in modalità SaaS progettazione e produzione di dispositivi medici per la raccolta di campioni della porzione respiratoria alveolare; sviluppo, installazione, manutenzione di software medicali per telemedicina ed assistenza remota; sviluppo di sistemi basati su intelligenze artificiali, integrabili in apparati robotici, sistemi di visualizzazione olografica, mediante l'applicazione delle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019. Commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica post-vendita di dispositivi medicali.

**PARITA' DI GENERE**

La Società ha, altresì, inteso conseguire la Certificazione UNI /PdR 125:2022 al fine di attestare la conformità del proprio operato ai requisiti di cui alla su richiamata norma.

La Società, pertanto, attua misure volte a garantire la parità di genere nel contesto lavorativo per la progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di apparecchi medicali nonché per la progettazione, installazione e manutenzione di software medicali per assistenza da remoto.

**SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Con la Certificazione ISO 14001:2015, la Società attesta di operare nel rispetto delle procedure di cui alla norma internazionale ISO 14001:2015 per le attività di progettazione, produzione e vendita di un dispositivo elettromedicale per la raccolta di campioni della porzione respiratoria alveolare e per la commercializzazione, installazione, manutenzione ed assistenza tecnica post-vendita di dispositivi elettromedicali. Progettazione, sviluppo, installazione, manutenzione e gestione di software medicali per la telemedicina e software di assistenza remota.

Sempre in materia di ambiente, la Società per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti speciali dalla stessa prodotti, ha sottoscritto una convenzione con la società "GLOB ECO" nonché con la Società "ASIA ECOLOGIA" per la gestione delle procedure (nuovo registro RENTRI) previste per lo smaltimento delle cartucce assorbenti utilizzate per la raccolta dell'esperto umano.

**SICUREZZA SUL LAVORO**

La Società è dotata di regolare DVR aggiornato al 05.11.2024 al cui organigramma si rimanda.



**RATING DI LEGALITA'**

Predict Spa risulta, inoltre, inserita nell'elenco delle imprese di cui all'art. 8 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 283601 del 28.07.2020 con punteggio \*\*+ ottenuto a seguito di adunanza del 23.07.2024.

**PRIVACY**

La Società è dotata di DPO esterno all'azienda e di un responsabile privacy interno.

È, altresì, in possesso di regolamento privacy nonché di tutta la documentazione necessaria (informative, atti di nomina di soggetti responsabili ed autorizzati, policy per utilizzo di modelli di IA e anonimizzazione e/o pseudonimizzazione di dati, ecc.) per la tutela del trattamento dei dati personali con i quali entra in contatto nell'espletamento delle proprie attività.

**DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

La Società ha adottato apposita procedura per disciplinare la gestione delle operazioni con le Parti Correlate effettuate da Predict Spa (direttamente o per il tramite di società controllate) al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA).

La procedura, approvata dal CDA di Predict Spa, è stata elaborata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e predisposta in base a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221/2010 e contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con Parti Correlate: le operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate e quelle di minore rilevanza con le Parti Correlate con previsione di specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La procedura, invece, non trova applicazione per le operazioni di importo esiguo e per le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del CDA.

**GESTIONE E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

La Società, nell'attribuire valore ai principi di efficienza e trasparenza del mercato e nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni, ha adottato la presente procedura per disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate riguardanti la predetta e le società direttamente e/o indirettamente da quest'ultima controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Predict su Euronext Growth Milan (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.).

La procedura è stata adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del Reg. emittenti Euronext Growth Milan; dall'art. 114 TUF; dal Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 (c.d. Regolamento Market Abuse); del Regolamento di esecuzione UE 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022; del Regolamento di esecuzione UE 2016/1055 della Commissione del 29.06.2016; degli *"orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate"* pubblicati dall'ESMA e recepiti da CONSOB nonché delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di *"Gestione delle Informazioni privilegiate"* adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017.

**PROCEDURA PER GLIOBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR**

Il CDA di Predict Spa ha adottato la procedura per disciplinare gli obblighi informativi intercorrenti tra la stessa e l'Euronext Growth Advisor in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento emittenti Euronext Growth Milan.

**PROCEDURA INTERNAL DEALING**



Procedura adottata dal CDA della Società per definire le regole dell'assolvimento, da parte dei soggetti rilevanti e delle persone strettamente legate ad essi nonché di Predict Spa stessa, degli obblighi d'informazione alla Società, alla Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti compiute dai predetti soggetti anche per interposta persona aventi ad oggetto gli strumenti finanziari ad essi collegati.

La procedura, adottata dal CDA di Predict Spa, è stata redatta secondo la disciplina normativa e regolamentare degli obblighi informativi contenuta nell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, art. 19 del Regolamento UE n. 596/2014 così come modificato ed integrato nonché nel Regolamento delegato UE 2016/522 e nel regolamento di esecuzione UE 2016/523.

## IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

### INTRODUZIONE

La Società Predict Spa ha scelto di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

A tal fine la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto ed ha scelto di elaborare ed adottare, già dal 2018, un Modello ex D. Lgs. n. 231/01 conforme al Decreto legislativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti al fine di garantire le migliori condizioni di tracciabilità e trasparenza nel compimento delle proprie attività, attraverso un costante monitoraggio dei processi aziendali più sensibili nella piena convinzione di offrire, a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, uno strumento di sensibilizzazione atto a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/01.

### 3.0 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello ex D. Lgs. n. 231/01 l'azienda si è prefissa l'obiettivo di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- evidenziare che ogni forma di comportamento illecito e/o contrario alle regole che la Società ha inteso darsi, sarà fortemente condannato dall'azienda;
- monitorare le aree di rischio, intervenendo tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto.

In tale ottica il Modello della Società è stato predisposto tenendo conto:

- delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01;
- delle Linee Guida di Confindustria;
- delle procedure interne aziendali.

### 3.1 REQUISITI DEL MODELLO

A norma dell'art. 6 co. 2 del Decreto, la società Predict Spa nella predisposizione del proprio Modello, ha inteso seguire i seguenti passaggi:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli e sistemi di gestione già in essere con implementazione degli stessi in ragione delle criticità riscontrate in ordine alle attività aziendali ritenute "sensibili";
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- designazione dell'Organismo di Vigilanza con attribuzione di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello con apposita definizione dei flussi informativi;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- adozione di un codice etico aziendale volto a impartire regole di condotta improntate ai principi della correttezza, lealtà;
- istituzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### 3.2 DESTINATARI DEL MODELLO

Sono Destinatari del Modello le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 231/2001); tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società.

Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, i Consulenti, i Partner, le controparti contrattuali/finanziarie.

### 3.3 STRUTTURA DEL MODELLO PREDICT SPA

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 elaborato e adottato da Predict Spa come detto, è stato redatto tenendo conto della struttura societaria ed aziendale nonché delle procedure in essere e delle informazioni assunte nel corso delle interviste e si articola come di seguito indicato:

#### PARTE GENERALE

In questa prima parte del Modello:

- sono state sinteticamente illustrate le fonti normative di riferimento e le finalità perseguite dalla disciplina della Responsabilità amministrativa degli Enti;
- è stata fornita un'elencazione dei reati previsti dal Decreto;
- è stato trattato il tema della funzione esimente derivante dall'adozione di tale Modello soffermandosi sui requisiti che il Documento adottato deve possedere per assolvere effettivamente a tale funzione;

- sono state indicate le sanzioni amministrative comminate all'Ente in relazione alla commissione di uno dei reati presupposto;
- è stato chiarito quali sono i soggetti che, all'interno della Società, possono commettere reati;
- sono state illustrate le prerogative, le funzioni, i poteri ed i requisiti dell'Organo di Vigilanza (OdV) e sono altresì state delineate le modalità di comunicazione e relazione tra lo stesso ed i soggetti destinatari (in particolare l'Organo Amministrativo);
- è stata tracciata la disciplina del Whistleblowing alla luce delle recenti previsioni normative;
- è stato previsto un sistema disciplinare;
- è stato previsto un percorso formativo ed informativo per tutti i destinatari del Modello (con precisa indicazione degli aspetti essenziali a cui tale percorso deve far riferimento per essere ritenuto efficace ed esaustivo).

#### PARTE SPECIALE

In questa seconda parte del Modello, partendo dall'analisi delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/01, sono state racchiuse (in appositi protocolli) tutte le procedure a cui la Società dovrà attenersi, nell'espletamento delle proprie attività, al fine di prevenire il verificarsi dei predetti reati.

Sono stati, pertanto, individuati vari livelli di rischio e relative procedure.

#### CODICE ETICO

Allegato e parte integrante del Modello stesso, il Codice Etico di cui Predict Spa si è dotata contiene i principi etici e le regole generali che caratterizzano l'organizzazione e l'attività aziendale a cui tutti i Destinatari del Modello devono uniformare i propri comportamenti al fine di prevenire la commissione di illeciti e/o fattispecie costituenti reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01.

#### SISTEMA DISCIPLINARE

Allegato e parte integrante del Modello posto a presidio del rispetto delle procedure previste dal MOG e dei principi sanciti dal Codice Etico a cui la Società si ispira.

#### POLICY WHISTLEBLOWING

Allegato al Modello relativo alla Procedura di Segnalazione del Whistleblowing prevista ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis del D. Lgs. n. 231/01 ed aggiornata in ottemperanza di quanto statuito della specifica normativa in materia prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 ed ulteriormente chiarito dalle Linee Guida ANAC e Confindustria.

### 3.4 ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello è un *"atto di emanazione dell'organo dirigente"* (in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto) e pertanto l'approvazione di tale documento e di ogni suo allegato (Codice Etico, Codice Disciplinare, procedura di segnalazione WB, così come la nomina dell'OdV, avverranno con delibera del CdA.

Successivamente all'adozione del Modello, la Società dovrà impegnarsi a diffondere il Modello affinché tutti i Destinatari abbiano effettiva conoscenza delle regole ivi contenute.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di dare impulso e di coordinare le attività di controllo sull'effettiva applicazione del Modello adottato dalla Società al fine di assicurare una corretta e omogenea attuazione dello stesso, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole funzioni aziendali.

Le modifiche del Modello e le integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo Dirigente dietro impulso dell'Organismo di Vigilanza.

### 3.5 COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La Società assicura la corretta conoscenza e divulgazione del Modello e delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute attraverso istituzione di percorsi formativi appositi.

L'adozione del Modello è comunicata al personale della Società ed ai soci nel momento della sua approvazione e saranno altresì informati anche tutti i consulenti e collaboratori esterni, i fornitori, partners e clienti affinché anche tali destinatari "indiretti" possano uniformare i propri comportamenti a quanto statuito dal documento e, in generale, ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Copia del Modello sarà conservata in formato digitale anche nel server aziendale per una più rapida consultazione dello stesso e sarà prevista la pubblicazione della parte generale, del codice etico e del modulo di segnalazione anche sul sito aziendale.

Il Modello, al fine di garantire la propria effettività, sarà anche sottoposto a revisioni ed aggiornamento periodico (almeno triennale) in ragione del continuo evolversi della normativa di settore (soprattutto con riferimento all'introduzione di nuovi reati presupposto) nonché delle novità che dovessero riguardare la Società ed il proprio assetto.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza segnalare all'Organo dirigente la necessità di adeguare il Modello agli aggiornamenti intervenuti e sarà compito del CDA deliberarne le modifiche.

Per garantire indipendenza e genuinità della valutazione sull'idoneità del Modello da parte dell'OdV, il procedimento di revisione sarà affidato a professionisti esterni che posseggano specifiche competenze in materia e che, nello svolgimento del proprio incarico, saranno comunque supervisionati dall'OdV stesso.

### 3.6 PIANO DI FORMAZIONE

La società Predict Spa intende adempiere agli obblighi di formazione ed informazione conseguenti l'adozione del presente Modello.

Pertanto, a mero titolo indicativo, si riporta di seguito un piano di massima.

È assicurata a tutti i Destinatari del Modello un'attività di formazione idonea a fornire informazioni in merito:

- al quadro normativo previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e ad ogni intervenuta modifica legislativa;
- al Modello ed al Codice Etico adottati dalla Società;
- ai presidi e Protocolli di parte speciale adottati con il Modello;
- ai procedimenti di segnalazione da Whistleblowing così come previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 e chiariti dalle Linee Guida di riferimento.

**4.0 ANALISI E CALCOLO DEI RISCHI: IL MOTODO ADOTTATO**

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna area, quale può essere quella potenzialmente a rischio relativamente ai singoli reati richiamati nel D. Lgs. n. 231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Medio	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente Modello.

**4.1 I PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE POTENZIALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO**

Nell'ambito dello sviluppo dei protocolli di parte speciale, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, potrebbero potenzialmente realizzarsi i reati di cui al Decreto o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale.

- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D. Lgs. n. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività.
  - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali.
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 5.0 I REQUISITI

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01 prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza come requisito necessario ad assicurare l'effettivo rispetto del Modello da parte di tutti i Destinatari.

Solo ove tale controllo venga svolto con la dovuta diligenza (e dunque non sia insufficiente), l'Ente potrà dirsi esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso.

- I requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace e concreto svolgimento delle predette funzioni sono: **AUTONOMIA E INDIPENDENZA:** l'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle proprie funzioni, deve assicurare autonomia nelle iniziative intraprese, ed in modo particolare nei controlli, e non deve subire nessuna forma di condizionamento da parte della Società.

Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, infatti, la posizione dell'Organismo di Vigilanza *"deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente"*.

Per tali ragioni, l'OdV avrà un dovere consuntivo solo nei confronti del massimo vertice aziendale, che nella Società si identifica nell'Organo Dirigente.

Inoltre *“è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi”* in quanto ogni partecipazione alle decisioni ed attività operative aziendali ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

L’indipendenza ed autonomia dell’OdV si esplica altresì nell’attribuzione di *budget* di spesa annuale che consenta a tale organo di poter adeguatamente garantire l’espletamento delle proprie attività.

Affinché vengano garantiti i requisiti di indipendenza e di autonomia, l’OdV, sia al momento della nomina che per tutta la durata della carica, **non deve, neppure potenzialmente:**

1. rivestire incarichi esecutivi all’interno dell’Ente;
2. svolgere funzioni operative o di *business* all’interno dell’Ente;
3. intrattenere significativi rapporti d’affari con l’Ente, ovvero con società controllate o collegate, né intrattenere significativi rapporti d’affari con l’Organo Gestorio;
4. essere sottoposto ad indagine per reati di cui il modello mira alla prevenzione, ovvero ad altri reati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione gravi ed incompatibili con il ruolo e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza e/o essere stato condannato (anche con riferimento al patteggiamento ex art 444 c.p.p.) per reati c.d. presupposto
5. avere rapporti o far parte del nucleo familiare dell’Organo dirigente, considerando al riguardo nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
6. possedere partecipazioni o quote nel capitale della Società.

Infine, l’OdV non deve trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi, anche indiretti, in relazione alle attività dell’Ente.

- **PROFESSIONALITA’**: intendendosi con tale requisito il possesso di un *“bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organo di Controllo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata”*.
- **CONTINUITÀ DI AZIONE**: requisito indispensabile al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

## 5.1 INDIVIDUAZIONE, NOMINA E DURATA IN CARICA

**Predict Spa, in ragione dell’intervenuta modifica della natura giuridica della Società, ha previsto di sostituire l’OdV monocratico con la nomina di un Organismo di tipo COLLEGALE.**

**Il nuovo Collegio OdV di Predict Spa sarà, dunque, così composto:**

- **n. 2 professionisti esterni alla Società (esperti in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, gestione societaria e diritto penale d’impresa);**
- **n. 1 membro interno.**

Tale composizione è stata ritenuta idonea all’organizzazione aziendale e si ritiene possa garantire autonomia e indipendenza dell’organo di controllo il quale, sarà inserito nell’organigramma aziendale quale unità in elevata posizione gerarchica senza attribuzione di compiti operativi ma con attività di verifica e reporting nei confronti del vertice aziendale.

Il requisito della professionalità è garantito dal bagaglio di competenze specialistiche, tecniche e pratiche proprie dei tre membri individuati.

Il requisito della terzietà, inoltre, è assicurato dalla mancanza di ruoli di responsabilità ricoperti dal soggetto interno nonché dall'assenza di incompatibilità per tutti e tre i membri del collegio.

Da ultimo, **al fine di assicurare il requisito della continuità di azione, la Società prevede che la carica avrà durata di almeno tre anni eventualmente rinnovabili.**

## 5.2 CESSAZIONE, REVOCA, CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

### Cessazione e revoca

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo;
- rinuncia formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto o di una contravvenzione in materia antinfortunistica;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del componente dell'OdV.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'organo amministrativo.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'organo amministrativo;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'organo amministrativo;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza.

La revoca del singolo componente dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- in caso in cui l'incaricato sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto o di una contravvenzione in materia antinfortunistica;
- in caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- in caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da alcuno dei membri.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia dell'intero OdV, l'organo amministrativo nomina senza indugio il nuovo OdV.

In caso di revoca o rinuncia di un singolo membro dell'OdV, l'organo amministrativo provvede senza indugio alla sostituzione.

Nel caso vengano a mancare due componenti dell'OdV collegiale decade l'intero Organismo e l'organo amministrativo provvederà alla nuova nomina.



**Cause di ineleggibilità e/o decadenza**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale o la sentenza di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e ss c.p.p., anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Organo Amministrativo, con o con membri del Collegio sindacale della Società;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra l'OdV e la Società, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente l'organo amministrativo. I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

**5.3 FUNZIONI E POTERI**

L'art. 6 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 231/01, attribuisce all'OdV il ruolo di "controllore" del buon funzionamento ed osservanza del Modello i cui compiti (anche alla luce del dettato dell'art. 7 del Decreto) si sostanziano nel:

- vigilare sulla prevenzione della commissione dei reati ex D. Lgs. n. 231/01;
- verificare il rispetto del Modello e dei protocolli adottati dalla Società rilevando eventuali comportamenti anomali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi o dalle segnalazioni pervenutegli;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo volta ad accertare l'efficienza e l'efficacia del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Modello, e di ogni sua parte essenziale, sia all'interno che all'esterno della Società favorendo momenti di formazione;
- segnalare tempestivamente all'Organo amministrativo le anomalie eventualmente riscontrate;
- verificare l'idoneità del sistema disciplinare attuato;
- richiedere l'aggiornamento del Modello ogni qual volta si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni o adeguamenti dello stesso per mutate condizioni legislative o aziendali.

L'OdV dev'essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato dalla Società e per curarne l'aggiornamento.

A tal fine, nell'espletamento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà di:

- Accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal D. Lgs. n. 231/01;
- ricorrere all'ausilio di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- interfacciarsi con le varie funzioni aziendali al fine di ottenere tempestivamente informazioni, dati e/o notizie necessarie ai sensi del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

L'attività dell'OdV, quindi, dovrà essere:

- a) **regolamentata** mediante predisposizione di un apposito Regolamento che disciplini il funzionamento e le modalità di azione dell'Organo stesso;
- b) **pianificata** mediante redazione di un programma di attività circa il monitoraggio regolare e continuo del Modello che intende attuare;
- c) **rendicontabile** mediante tracciamento di tutta l'attività compiuta (verbali, piano d'azione, flussi informativi, gestione segnalazioni, ecc.).

## 5.4 I FLUSSI INFORMATIVI

### I FLUSSI DELL'ODV VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza deve redigere nei confronti dell'Organo Amministrativo:

- **una Relazione, con cadenza almeno semestrale**, sul normale svolgimento dei controlli effettuati;
- **un Reporting annuale** nel quale dovrà indicare più dettagliatamente tutte le attività svolte, i controlli effettuati (e relativi riscontri), le segnalazioni ricevute, le eventuali proposte di aggiornamento, l'utilizzo del budget ed il piano delle verifiche per l'esercizio successivo.

L'Organismo di Vigilanza, in virtù dei requisiti di indipendenza e autonomia, può essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Sociali e può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate in un apposito archivio predisposto per la documentazione inerente l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

### I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Le funzioni aziendali sono tenute a relazionare all'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica o a seguito di eventi che rendono necessaria l'effettuazione di una segnalazione.

Rientrano nel novero delle Informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente all'OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di provvedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici.

L'Organismo di Vigilanza dev'essere destinatario di ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/01; sarà egli stesso a valutare la necessità di avviare indagini per l'accertamento del fatto segnalato.

Le segnalazioni potranno avvenire anche in forma anonima e a tal riguardo sarà garantita la presa in esame da parte dell'OdV. A tal riguardo, la Società metterà a disposizione di tutti i destinatari del Modello, i canali di segnalazione (indirizzi pec, mail, indirizzi di posta nonché cassetta delle lettere già apposta presso i locali aziendali).

Predict Spa ha altresì predisposto appositi canali di segnalazione interna, ai sensi del art. 6 co. 2 bis del Decreto per la gestione delle segnalazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

## 5.5 I RAPPORTI TRA L'ODV E IL COLLEGIO SINDACALE

Mentre l'OdV ha il compito di vigilare sull'effettivo e puntuale rispetto delle regole etico/comportamentali contenute nel Modello ex D. Lgs. n. 231/01 e nel Codice Etico aziendale, il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'attività degli amministratori, controllare che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo nonché valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – contabile.

Trattasi, dunque di due autonomi organi di controllo, entrambi dotati di propria autonomia organizzativa e di giudizio che tuttavia è doveroso collaborino reciprocamente.

Al fine di garantire la collaborazione tra l'OdV ed il Collegio Sindacale, è dunque previsto che almeno con cadenza annuale (nonché ad emergenza in caso di necessità) vi siano tra gli stessi opportuni scambi informativi mediante:

- invio da parte dell'OdV del reporting annuale sull'attività di controllo svolta;
- pianificazione di incontri.

## 5.6 IL BUDGET

L'Organo Amministrativo deve assicurare all'OdV le risorse finanziarie necessarie ai fini dello svolgimento dell'incarico affidatogli.

Trattasi, infatti, di un'importante ed ulteriore esplicitazione del requisito di autonomia e indipendenza che caratterizza l'Organismo di Vigilanza il quale, come chiarito dalle linee guida Confindustria, dev'essere dotato di un budget annuale sufficiente a supportare le attività di verifica da espletare.

## LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

### 6.0 LA DISCIPLINA

Con il D. Lgs. n. 24/2023 (pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023) è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la disciplina Whistleblowing (con relativa abrogazione della previgente disciplina italiana e modifica dell'art. 6 co.2 bis del D. Lgs. n. 231/01).

Il Decreto intende stabilire norme minime comuni (sia in ambito pubblico che privato) per garantire un elevato livello di protezione dei c.d. «segnalanti».

In tale quadro normativo, Confindustria alla luce delle LG ANAC, ha elaborato un proprio documento informativo (LINEE GUIDA – 27 ottobre 2023) al fine di fornire ai destinatari della nuova disciplina indicazioni operative di adeguamento al Decreto.

**Per VIOLAZIONE deve intendersi il comportamento, atto o omissione che lede l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente privato di cui l'autore della segnalazione sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.**

**Oggetto della Violazione:**

1. violazioni delle disposizioni normative nazionali ovvero dei reati presupposto ex d. lgs. n. 231/01 e dei modelli organizzativi 231 (per le società che hanno adottato un modello ex d. lgs. n. 231/01);
2. violazioni della normativa europea ovvero illeciti commessi in violazione della normativa UE (All.1 al Decreto) e tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, protezione dei consumatori, sicurezza nucleare, sicurezza alimentare e salute pubblica).

NON sono ammesse le segnalazioni:

- legate ad un interesse personale che attengano ai rapporti individuali di lavoro;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (procedure ad hoc già previste).

## 6.1 I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Decreto ha introdotto nuove direttive per la gestione delle segnalazioni da parte del Whistleblower, ovvero ha previsto l'istituzione dei seguenti canali:

### 1. CANALE INTERNO

Esso per essere ritenuto adeguato **deve essere idoneo a garantire la RISERVATEZZA** dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'art.4 del Decreto prevede le seguenti modalità di segnalazione interna:

- **FORMA SCRITTA**  
**Analogica (ovvero RACCOMANDATA) o informatica (ovvero PIATTAFORMA ONLINE)**

Con la precisazione ANAC che **non sarà più ritenuta idonea ad assicurare la riservatezza posta elettronica.**

- **FORMA ORALE**  
**Linea telefonica dedicata o sistemi di messaggistica vocale.**

**Possibilità di richiedere incontro diretto con il soggetto designato come gestore della segnalazione.**

L'art. 7 del Decreto attribuisce all'ANAC il compito di istituire un canale di segnalazione accessibile a soggetti appartenenti al settore sia privato che pubblico:

**2. CANALE ESTERNO** al quale si potrà fare ricorso quando ricorrono I condizioni di cui all'art. 6 del Decreto, ovvero:

- nel contesto lavorativo del segnalante non è prevista come obbligatoria la procedura;
- la procedura è prevista ma non adottata o non conforme alle prescrizioni di cui al Decreto;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore che la segnalazione interna lo esporrebbe a ritorsioni
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **3. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA**

#### **Segnalazione effettuata attraverso mezzi di diffusione quali social, stampa, network (estremamente pericolosa)**

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare denuncia all'autorità giudiziaria e contabile (a seconda delle competenze).

**Predict Spa in considerazione della struttura organizzativa nonché del tipo di attività espletata, ha inteso modificare i propri canali di segnalazione interni, prevedendo, in aderenza a quanto statuito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 nonché a quanto previsto dall'art. 6 co. 2 bis del D. Lgs. n. 231/01, di istituire:**

- per la modalità scritta: l'invio di una raccomandata secondo le modalità previste ed indirizzata al gestore della segnalazione presso la sede legale della Società;
- per la modalità orale: l'attivazione di una linea telefonica dedicata;

**(ferma restando la possibilità per tutti i soggetti segnalanti di richiedere in qualsiasi momento un incontro con il responsabile della gestione appositamente designato dalla Società).**

La procedura **"Whistleblowing"** sarà messa nella disponibilità di tutto il personale e sarà reperibile anche sul sito intranet aziendale.

## **6.2 LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Preliminarmente all'adozione della procedura Whistleblowing è stabilito dal Decreto che la Società interagisca con le rappresentanze e/o istituzioni sindacali (per parere).

Il documento organizzativo dovrà essere adottato dall'Organo amministrativo.

### **LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

A norma dell'art. 4 co. 2 del Decreto, è previsto che sia designato un GESTORE DELLA SEGNALAZIONE.

Tale figura potrà essere individuata in:

- PERSONA FISICA INTERNA ALL'IMPRESA (funzione che già ricopre ruoli di controllo, es. Internal audit o responsabile legale, etc.);
- UFFICIO INTERNO ALL'IMPRESA;
- SOGGETTO ESTERNO ALL'IMPRESA.

Il gestore dovrà possedere i requisiti di AUTONOMIA, IMPARZIALITA' ed INDIPENDENZA ed a tal proposito, non essendosi preclusioni, **è decisione di Predict Spa, a seguito dell'adozione della relativa procedura, designare il membro interno del collegio OdV quale soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni.**

**ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE:**

1. Ricevuta la segnalazione il gestore dovrà inviare al recapito del segnalante **AVVISO DI RICEZIONE ENTRO 7 GIORNI** (nel caso non sia possibile, la segnalazione sarà considerata non gestibile secondo la procedura WB e sarà trattata come ordinaria): **della motivazione va sempre lasciata traccia.**
2. Verificare la sussistenza dei PRESUPPOSTI E PROCEDIBILITA';
3. Valutare l'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALEZIONE (dovranno essere chiare le circostanze di tempo e luogo, le generalità ed ogni altro elemento).

All'esito di tale attività, il gestore della segnalazione dovrà:

- **ARCHIVIARE** la segnalazione (se inammissibile o improcedibile);
- **ISTRUIRE** la segnalazione (se ammissibile). In tale circostanza potrà interfacciarsi con funzioni aziendali addette alla comminazione della sanzione disciplinare (CDA) non essendo nei poteri del gestore comminare la sanzione.
- 4. **RISCONTRO AL SEGNALENTI ENTRO 3 MESI DALLA DATA DI AVVISO.**  
La segnalazione dovrà essere lavorata nell'arco di tempo stabilito dalla normativa e al segnalante dovrà essere data comunicazione dell'esito.

**6.3 LA PREVISIONE DI SANZIONI NEL CODICE DISCIPLINARE**

Con riferimento al sistema sanzionatorio le LG ANAC, nell'ottica di individuare il soggetto destinatario della sanzione, distinguono tra persona fisica e giuridica, chiariscono che:

- in caso di **mancata adozione di canale o procedura**, sarà **responsabile l'organo amministrativo**;
- in caso di **mancata attività di verifica e analisi della segnalazione**, sarà **responsabile il gestore della segnalazione** (con applicazione anche delle sanzioni sancite dal CCNL dei lavoratori di riferimento in quanto soggetto interno alla Società);
- in caso di **atto ritorsivo**, la sanzione sarà applicata nei confronti del **soggetto responsabile**.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 (restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali);
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

- **da 500 a 2.500 euro** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

In conformità a quanto previsto dal Comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 24/2023 la Società ha previsto nel proprio Codice disciplinare l'applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che, all'esito del procedimento di accertamento, saranno risultati responsabili degli illeciti di cui al comma 1 del citato articolo.

#### **PRIVACY E RISERVATEZZA**

Il Decreto n. 24/23 espressamente richiama al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali e sottolinea l'esigenza di perseguire il principio di minimizzazione dei dati trattati, uno dei cardini del GDPR.

Ne emerge un rafforzato impianto normativo anche relativamente ai temi della tutela dell'identità della persona segnalante e della riservatezza quale strumento per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione.

#### **DIVIETO ATTI DI RITORSIONE**

È vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione, nei confronti del Segnalante e dei soggetti allo stesso assimilati sotto il profilo della tutela, intesa come qualsiasi forma di comportamento, atto o omissione (anche solo tentata o minacciata) che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini in capo ai predetti un danno ingiusto.

La Società non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione e/o discriminazione e si riserva di intraprendere le azioni necessarie volte a contrastare siffatte condotte.

### **6.4 L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Il Decreto, al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni, mira a sensibilizzare, anche attraverso un'attività di formazione e informazione, i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione. A tal fine, il Decreto disciplina i seguenti oneri formativi e informativi:

- **l'art. 4 co. 2 del Decreto** prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione debbano ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- **l'art. 5 co. 1 lett. e) del Decreto**, prevede che gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettano a disposizione della persona segnalante (a titolo esemplificativo, personale interno, consulenti esterni, azionisti, Partner commerciali, fornitori, ecc.) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.



**7.0 IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Al fine di conferire effettività al Modello Organizzativo ed assicurarne la concreta applicazione è necessario prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, che contempli, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, sanzioni effettive e proporzionate alla gravità della violazione commessa e, al contempo, ne regolamenti il procedimento di irrogazione.

L'art. 6 co. 2, lett. e) D. Lgs. n. 231/2001 dispone, infatti, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*.

A titolo meramente esemplificativo, e fermo restando quanto previsto nella Parte Speciale del Modello, configurano illecito sanzionabile le seguenti condotte:

- l'inosservanza delle procedure previste nel Modello finalizzate alla individuazione e/o eliminazione delle situazioni di rischio connesse a taluno dei reati di cui al D. Lgs. n.231/2001;
- l'omessa o incompleta documentazione dell'attività svolta, tale da impedire o comunque ostacolare la trasparenza e la verificabilità delle procedure adottate dall'Ente;
- la violazione o elusione del sistema di controllo interno;
- l'omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- l'omesso controllo sull'attività dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza o coordinamento;
- l'omessa informazione, o falsa comunicazione, al diretto superiore gerarchico in ordine alle anomalie riscontrate nell'espletamento della propria attività;
- l'inosservanza di norme di legge o violazione degli obblighi previsti nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- l'inosservanza degli ordini o delle prescrizioni impartite dai superiori gerarchici o derivanti dall'applicazione delle procedure previste dal Modello;
- l'inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico;
- l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma o al sistema di deleghe indicato nel Modello;
- l'omessa informazione o mancato aggiornamento del personale in merito alle procedure descritte nel Modello.

Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti, all'Organo Amministrativo, ai collaboratori, ai partner commerciali ed ai consulenti esterni della Società.

E' altresì opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata; proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

1. gravità della violazione;
2. tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale; eventuale recidiva.



**7.1 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE**

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico in generale.

La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali e da coloro che sono preposti a verificarne il rispetto, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei membri del CDA, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per gli accertamenti necessari nonché all'assunzione delle opportune iniziative e provvedimenti in conformità alla normativa vigente.

Analogo iter (così come meglio descritto nel codice disciplinare) sarà adottato per le infrazioni eventualmente commesse da uno dei membri del Collegio Sindacale.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

**7.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ODV**

La Società valuta con rigore anche le infrazioni al presente Modello poste in essere da uno dei membri del Collegio OdV.

Per tale ragione sarà compito del CDA procedere agli accertamenti necessari nonché all'assunzione delle opportune iniziative e provvedimenti in conformità alla normativa vigente e così come meglio descritte nel Codice disciplinare adottato dalla Società.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

**7.3 MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

Qualora venga accertata in capo al dipendente della Società una o più violazioni del Modello, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, a quest'ultimo sarà comminata una delle seguenti sanzioni previste dallo specifico CCNL di categoria (metalmecanica-industria):

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- Licenziamento individuale.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di quelle previste dal vigente CCNL di riferimento, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

#### 7.4 MISURE E SANZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n.2 31/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con l'azienda, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

#### 7.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO WHISLEBLOWING

Apposite sanzioni (a norma di quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 2 bis del D. Lgs. n. 231/01 nonché dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs. n. 24/23) saranno previste nel Codice Disciplinare aziendale.

### IL CODICE ETICO

#### 8.0 L'ETICA AZIENDALE

Predict Spa ha inteso improntare la propria attività al rispetto di precisi valori etici a cui ha scelto di uniformare il proprio operato.

In quest'ottica ha, dunque, adottato un Codice Etico nel quale sono stati trasfusi una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte di tutti i Destinatari del Modello (Organi di Vertice, Dipendenti, Collaboratori nonché di chiunque abbia rapporti con la Società medesima).

A tal fine, copia del Codice Etico viene messo a disposizione di tutti i predetti Destinatari del Modello e pubblicato sul sito aziendale in quanto guida imprescindibile per il rispetto dei rapporti commerciali con la Società nonché delle procedure aziendali e dei requisiti di legalità che governano le condotte della Società.

Tutti i Destinatari, quindi, sono tenuti ad osservare e far osservare scrupolosamente, per quanto di propria competenza, i principi contenuti nel Codice Etico.

#### 8.1 LA STRUTTURA DEL CODICE ETICO

La Società ha strutturato il proprio Codice Etico come di seguito riportato:

- **principi e regole generali di condotta:** dove sono enunciati i principi etici ed i valori a cui aderisce e a cui sono chiamati ad attenersi tutti coloro che operano all'interno della Società o che, a qualsiasi titolo, intrattengono relazioni con la stessa;
- **regole specifiche di condotta e gestione dei Rapporti:** dove sono espliciti i criteri di condotta che devono improntare le attività della Società e, in particolare, le linee guida e le norme di comportamento a cui, coloro che operano in nome e per conto della Società, sono chiamati ad attenersi per prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti o semplicemente non etici;
- **attuazione, controllo e monitoraggio:** dove sono definite le modalità di gestione delle eventuali violazioni e indicati i soggetti chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sulla corretta applicazione ed osservanza dello stesso.

Infine, sono individuate le norme che descrivono le **modalità di diffusione del Codice nonché quelle di aggiornamento ed implementazione** dei principi e delle regole di comportamento ivi contenute.

## 8.2 IL MANCATO RISPETTO DEL CODICE ETICO

Affinché possa essere garantita da parte di tutti i Destinatari l'adesione ai principi etici e comportamentali, la Società vigila con attenzione sull'osservanza del Codice Etico intervenendo, se necessario, con azioni correttive e sanzioni adeguate.

A tal proposito, la violazione del Codice Etico e del Modello da parte degli Organi di Vertice e/o dei dipendenti di Predict Spa oltre a costituire causa di inefficienze e disfunzioni organizzative, può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al Sistema Disciplinare adottato dalla Società, indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la violazione possa configurare.

Allo stesso modo, l'inosservanza del Codice Etico da parte di fornitori, consulenti e terzi che abbiano relazioni con la Società è considerata dall'azienda inadempimento contrattuale, che potrà legittimare la risoluzione del contratto e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

## 8.3 L'ADOZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

L'adozione del Codice Etico ed il suo aggiornamento vengono approvate e adottate dall'Organo amministrativo della Società.

Nessuno, al di fuori delle funzioni preposte, può apportare modifiche o integrazioni al Codice Etico, o impartire disposizioni o direttive che siano in contrasto con il suo contenuto.

La verifica in ordine alla necessità di formulare proposte di aggiornamento, modifica, interpretazione del documento e la verifica circa l'effettiva applicazione del Codice Etico sono affidate in via esclusiva all'Organismo di Vigilanza, il quale riferirà direttamente all'organo amministrativo.